



PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Atto organizzativo per la gestione delle segnalazioni

allegato al P.I.A.O. 2024/2026 – sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Avv. Nicoletta Mazzier

Indice

Definizioni	2
1.Fonte normativa, natura e finalità dell'istituto	3
2.Scopo del documento	3
3.Chi può effettuare la segnalazione (il segnalante/whistleblower)	3
4. Oggetto della segnalazione di whistleblowing	4
5. Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni	5
6. I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni	6
7. Il canale interno (art. 4 del decreto legislativo n. 24/2023)	6
8. Il canale esterno presso ANAC	7
9. La divulgazione pubblica	8
10. La denuncia all'Autorità Giudiziaria	8
11.Le segnalazioni anonime	8
12. La gestione della segnalazione (soggetti autorizzati e attività istruttoria)	9
12.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	9
12.2 Il custode dell'identità del segnalante	9
12.3 Altri soggetti	9
12.4 L'attività istruttoria	10
13. Le tutele e le misure di sostegno	12
13.1 La tutela della riservatezza	12
13.2 Il trattamento dei dati personali	13
13.3 La tutela delle ritorsioni	14
13.4 Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni	15
13.5 La perdita delle tutele	15
14. Le limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche	15
15. Rinvii	16

DEFINIZIONI

Segnalazione di Whistleblowing: segnalazione riguardante violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea, finalizzata a contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel Comune di Silea.

Persona Segnalante (Whistleblower): persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune di Silea, di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Gestore delle segnalazioni: persona o ufficio interno al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna attivati dal Comune di Silea.

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, fornendo al predetto consulenza o supporto, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Segnalazione interna: comunicazione, scritta o orale, di informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione interno, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 24/2023;

Segnalazione esterna: comunicazione, scritta o orale, di informazioni sulle violazioni prodotta tramite il canale di segnalazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 24/2023;

Divulgazione pubblica: strumento per rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quali ad esempio i social network.

Segnalazione anonima: segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. La stessa è equiparata a segnalazioni ordinarie, prive delle tutele che sono previste dall'istituto del whistleblowing (cfr. punto 11).

Custode dell'identità del segnalante: soggetto che, senza poter conoscere l'identità del segnalante, autorizza il RPCT ad accedere ai dati identificativi del segnalante per gli adempimenti di propria competenza.

Persona segnalata o coinvolta nella segnalazione: soggetti la cui riservatezza viene garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Contesto lavorativo: insieme di attività lavorative e professionali attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe subire delle ritorsioni in caso di segnalazione, divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

1. Fonte normativa, natura e finalità dell'istituto

Il whistleblowing è un istituto giuridico espressamente previsto già dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ora disciplinato dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, avente ad oggetto: *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, con il quale, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica Amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. *whistleblower*). Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Il decreto legislativo n. 24/2023 garantisce la protezione - sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce e attraverso il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuendo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Tale protezione, con il suindicato decreto, viene ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come ad esempio il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione del legislatore europeo e italiano di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni.

Per ogni approfondimento in tema di oggetto della segnalazione e soggetti obbligati ad applicare la citata normativa si rimanda alle Linee Guida recentemente approvate da ANAC e consultabili sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>.

2. Scopo del documento

Il Comune di Silea promuove la cultura della legalità anche informando e formando il proprio personale sul tema e sulla normativa riferita al whistleblowing. Nel presente atto organizzativo si stabiliscono e si regolano le modalità operative con le quali l'Ente applica l'istituto del whistleblowing, in conformità con i citati decreto legislativo n. 24/2023 e le Linee Guida ANAC n. 311/2023. Tutte le informazioni sul canale e sulle procedure per effettuare le segnalazioni di violazioni verranno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro; saranno pubblicate sulla bacheca del portale dei dipendenti del Comune di Silea e saranno consegnate ad ogni nuovo assunto all'atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Saranno accessibili, inoltre, alle persone che, pur non frequentando detti luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l'amministrazione comunale di Silea (consulenti, professionisti esterni, ecc.), perché pubblicate in una sezione dedicata del sito web istituzionale.

3. Chi può effettuare la segnalazione (il segnalante/whistleblower)

Sono legittimati ad effettuare segnalazioni, interne o esterne, divulgazioni pubbliche e denunce all'Autorità Giudiziaria:

- i dipendenti del Comune di Silea, a tempo indeterminato e determinato;

- i dipendenti delle società in controllo pubblico da parte del Comune di Silea ex art. 2, comma 1, lett. m) del decreto legislativo n. 176/2016 e i dipendenti di società in *house* del Comune di Silea;
- i dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico da parte del Comune di Silea (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 33/2013.
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Silea;
- i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Silea, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Comune di Silea;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Comune di Silea;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova, quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di preselezione o in altre fasi precontrattuali, o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela assicurata dal decreto legislativo n. 24/2023 è riconosciuta anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Tali soggetti sono il facilitatore e le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

4. Oggetto della segnalazione di whistleblowing

Le segnalazioni possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi della legge 190/2012;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel decreto legislativo 231/2001;
- violazioni del diritto dell'UE: illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al decreto legislativo. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE);

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cosidette "voci di corridoio").

Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all'istituto del whistleblowing, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono, pertanto, escluse, a titolo esemplificativo, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

Ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023, le segnalazioni con cui si denuncia la commissione di atti ritorsivi presuntivamente subiti in conseguenza della segnalazione del fatto illecito vanno inoltrate esclusivamente ad ANAC, che effettuerà gli accertamenti del caso, irrogando la sanzione amministrativa prevista dalla legge al responsabile, nel caso di fondatezza della segnalazione.

5. Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni

E' necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'analisi dei fatti esposti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni nell'ambito del Comune di Silea, nonché da parte di ANAC. E', pertanto, necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

6. I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

Le Linee Guida dell'ANAC elencano gli strumenti che il whistleblower può utilizzare per effettuare la segnalazione e che gli consentono di accedere alle tutele assicurate dall'ordinamento:

- canale interno degli enti pubblici e privati;
- canale esterno presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria.

7. Il canale interno (art. 4 del decreto legislativo n. 24/2023)

Il Comune di Silea ha adottato tre tipologie di canale interno.

La primaria tipologia è costituita dalla piattaforma informatica WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, che consente la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione. Mediante tale strumento il Comune di Silea, in funzione anticorruzione, intende fornire uno strumento operativo di presidio dell'etica e della legalità, per conseguire un miglioramento della propria organizzazione e dei rapporti tra questa e la cittadinanza.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell'identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza.
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;

La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno.

Il segnalante accede alla piattaforma whistleblowing del Comune di Silea attraverso il seguente link: <https://comunesilea.whistleblowing.it>.

Qualora la segnalazione sia troppo generica e non consenta gli accertamenti del caso, ove il segnalante non risponda alla richiesta di chiarimenti **entro 20 giorni**, la stessa viene archiviata.

Nell'ambito dei canali interni di segnalazione, il segnalante può fruire anche delle seguenti tipologie:

- **incontro con il RPCT:** il segnalante può richiedere un incontro diretto con il RPCT, nel corso del quale, subordinatamente al consenso della persona segnalante, la segnalazione viene resa solo in forma verbale. Il RPCT, a fronte di una richiesta di incontro da parte del segnalante, deve assicurare che l'incontro stesso avvenga entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 10 giorni. Il RPCT, inoltre,

assicura che sia conservata una documentazione completa e accurata di tale incontro. L'incontro deve essere documentato, a cura di uno o più soggetti di cui al successivo punto 12.3, mediante la redazione di un verbale dettagliato dell'incontro, che verrà sottoscritto dal RPCT e dal segnalante.

- **segnalazione cartacea:** il segnalante può trasmettere una segnalazione cartacea (consegnandola personalmente al RPCT o facendola pervenire allo stesso tramite posta). Al fine di garantire la riservatezza richiesta dalla normativa, in vista della protocollazione riservata a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga presentata in duplice busta: la prima con i dati del segnalante, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento, la seconda con la segnalazione vera e propria, al fine di separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione. Entrambe le buste andranno poi inserite in una terza busta chiusa, che rechi la dicitura "riservata al gestore delle segnalazioni - RPCT". La segnalazione sarà oggetto di protocollazione riservata.

Il ricorso ai canali interni attivati dal Comune di Silea è preferibile in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto di segnalazione. Anche a livello normativo, è possibile desumere una preferenza accordata ai canali interni dal fatto che i segnalanti possano fare uso del canale esterno attivato dall'ANAC solo in presenza di particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, il cui intento è quello di incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi ai canali dell'amministrazione alla quale sono collegati. Secondo l'ANAC, una più efficace attività di accertamento delle violazioni si ottiene attraverso l'acquisizione di informazioni pertinenti da parte di soggetti più vicini all'origine delle segnalazioni: un principio che favorisce la cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale all'interno delle organizzazioni.

8. Il canale esterno presso ANAC

L'art. 6 del decreto legislativo n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'ANAC garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il segnalante potrà ricorrere al canale esterno, anziché attivare il canale interno, qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- non è previsto, nell'ambito del contesto lavorativo, il canale obbligatorio di segnalazione interna, ovvero questo non è attivo, o, anche se attivato, non è conforme a quanto disposto dal decreto legislativo n. 24/2023;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma a questa non è stato dato alcun seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, ovvero che questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

9. La divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica è lo strumento per rendere di pubblico dominio l'informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quali ad esempio i social media.

Affinché il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto legislativo n. 24/2023, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- una segnalazione interna, senza riscontro da parte del Comune di Silea nei termini previsti, cui ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- il segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché teme che possano essere occultate o distrutte prove, oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Qualora il whistleblower decida di divulgare pubblicamente le violazioni, l'ANAC precisa che la tutela della riservatezza non si possa applicare nel caso in cui il segnalante abbia intenzionalmente rivelato la propria identità attraverso, ad esempio, i social media. Nell'ipotesi in cui il segnalante non riveli la propria identità (ad esempio utilizzando un pseudonimo o un nickname), tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime (vedasi punto 11).

10. La denuncia all'Autorità Giudiziaria

Il segnalante si può rivolgere alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto n. 24/2023, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

11. Le segnalazioni anonime

Secondo quanto precisato dall'ANAC negli approfondimenti n. 12 - §3.3 - alla Linee Guida approvate con deliberazione n. 311/2023, è opportuno che le segnalazioni anonime, ove possibile, siano registrate, catalogate e conservate da parte dell'Ente che ne ha conoscenza, in modo che sia possibile un richiamo ad esse da parte del segnalante che

intenda rivelare la propria identità e beneficiare, pertanto, delle tutele previste dal legislatore.

Le lettere anonime pervenute tramite posta cartacea o tramite indirizzo mail dovranno essere registrate nel protocollo secondo le modalità previste dall'art. 26 del Manuale di gestione documentale, dell'archivio, del protocollo e della conservazione del Comune di Silea. Qualora le lettere anonime dovessero avere come contenuto segnalazioni di eventuali violazioni, le stesse dovranno essere protocollate inserendo nel campo oggetto la seguente dicitura: “*segnalazioni ai sensi dell'art. 11 della procedura di whistleblowing*”, e tempestivamente poste all'attenzione del RPCT o suo sostituto.

12. La gestione della segnalazione (soggetti autorizzati e attività istruttoria)

12.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 24/2023, il Comune di Silea affida al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) la gestione del canale interno di segnalazione, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione interna che sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT dovrà essere inoltrata, entro sette (7) giorni al soggetto competente, dandone contestuale comunicazione all'autore della segnalazione.

Il RPCT, oltre ad essere destinatario delle segnalazioni, deve porre in essere gli atti necessari a una prima attività di verifica e di analisi del contenuto della segnalazione ricevuta. Il RPCT e gli altri soggetti di cui ai punti 12.2 e 12.3, hanno l'obbligo di gestire le segnalazioni in conformità alla normativa in tema di tutela di dati personali. La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante, ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto soggetti interessati al trattamento dei dati.

12.2 Il custode dell'identità del segnalante

La piattaforma whistleblowing del Comune di Silea prevede la figura del custode dell'identità del segnalante, che garantisce ulteriore tutela della riservatezza del soggetto che ha effettuato la segnalazione. Il sistema gestisce separatamente i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e successivamente associata, attraverso la figura di cui sopra, con l'identità del segnalante. Il custode dell'identità, senza poter conoscere l'identità del segnalante, autorizza il RPCT ad accedere ai dati identificativi del segnalante per gli adempimenti di propria competenza.

12.3 Altri soggetti

Il RPCT, per gli adempimenti di competenza, si avvale dell'unità di supporto al RPCT, individuata nella dipendente dott.ssa Claudia Piccolo, in servizio presso il Settore 1^ “Affari generali e Servizi Amministrativi”, profilo professionale Specialista Amministrativo - Contabile - Area dei Funzionari e della E.Q. - con funzioni di coadiuvazione e supporto nell'ambito della gestione della segnalazione. Di volta in volta, il RPCT potrà avvalersi anche di altri soggetti e/o di un apposito gruppo di lavoro che collabori all'espletamento dell'attività istruttoria della segnalazione a seconda del contenuto specifico e delle competenze tecniche che la gestione della stessa potrebbe richiedere. Detti soggetti,

nell'esercizio delle loro funzioni di supporto al RPCT nella gestione delle segnalazioni, devono astenersi dalle attività suddette laddove vi siano cause di incompatibilità e conflitti di interesse. Nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, segnala immediatamente la situazione al Sindaco del Comune di Silea e l'attività di gestione ed analisi della segnalazione verrà condotta dalla succitata dipendente individuata quale unità di supporto del RPCT.

12.4 L'attività istruttoria

La gestione delle segnalazioni può riguardare materia di competenza:

- a) del Comune di Silea;
- b) di altre Amministrazioni pubbliche;
- c) dell'Autorità Giudiziaria;
- d) di istituzioni, organi od organismi dell'Unione europea.

Quando l'illecito segnalato attiene a materie di competenza del Comune di Silea, il RPCT gestisce la segnalazione, anche con il supporto dei soggetti di cui al paragrafo 12.3, i quali dovranno essere previamente individuati ed autorizzati allo svolgimento delle attività dallo stesso RPCT.

Nella gestione della segnalazione possono essere acquisiti atti e documenti da altri uffici dell'Amministrazione e/o essere coinvolte terze persone tramite audizioni, al fine di verificare la fondatezza di quanto denunciato dal segnalante.

Acquisita la segnalazione mediante i canali interni di cui al precedente punto 7, il RPCT procede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data della sua acquisizione, salvo il caso in cui il RPCT ritenga che l'avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Al fine di dare un diligente e corretto seguito alla segnalazione, il RPCT effettua una prima valutazione imparziale sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, allo scopo di verificarne l'ammissibilità, per poi accordare al segnalante le tutele previste. Per valutare questi requisiti, il RPCT applica i criteri che la stessa ANAC utilizza per valutare le segnalazioni che essa riceve attraverso l'attivazione del canale esterno e che sono descritti nel § 1 della parte seconda delle Linee Guida:

- manifesta infondatezza della denuncia per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'avvio di accertamenti;
- contenuto troppo generico tale da non consentire la comprensione dei fatti e dell'illecito segnalato;
- segnalazione corredata da documentazione affatto appropriata o inconferente.

Il RPCT procede, quindi, a verificare che l'oggetto della segnalazione rientri almeno in una delle fattispecie di cui al punto 4. All'esito di tale vaglio preliminare, laddove non ricorra almeno una delle fattispecie disciplinate al punto 4, il RPCT archivia la segnalazione in quanto improcedibile e ne fornisce comunicazione al segnalante. Si ricorda che la segnalazione è considerata inammissibile e oggetto di archiviazione anche laddove la stessa non sia attinente al contesto lavorativo del segnalante.

Nel caso in cui il RPCT accerti che quanto segnalato sia solo parzialmente circostanziato, può richiedere al segnalante elementi integrativi, entro il termine di 15 giorni. Tale richiesta sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dal giorno di presentazione delle integrazioni. In mancanza delle stesse, il RPCT procede con l'archiviazione della segnalazione in quanto improcedibile e ne fornisce comunicazione al segnalante.

Il RPCT si rapporta con la persona segnalante, tenendo traccia dell'attività istruttoria svolta e fornendo informazioni sullo stato di avanzamento della stessa, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

In caso di significativo afflusso di segnalazioni, il RPCT tratta le medesime secondo il seguente ordine di priorità:

1. le segnalazioni che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico (es. violazioni inerenti a beni non suscettibili di appropriazione e di godimento esclusivi, fruibili da tutti, quali, ambiente, paesaggio, patrimonio storico-artistico, sicurezza stradale, concorrenza ecc), ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione Europea (es. violazioni concernenti il diritto alla salute e all'integrità della persona nonché i casi di trattamenti inumani o degradanti);
2. le segnalazioni che denunciano fattispecie delittuose, danni erariali o fattispecie di competenza delle altre autorità competenti;
3. le segnalazioni anonime, che saranno trattate quali segnalazioni ordinarie, secondo le modalità descritte al precedente punto 11.

Si precisa che tutte le attività istruttorie dovranno essere espletate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui nella gestione della segnalazione, il RPCT riscontri ipotesi, anche potenziali, di violazione dei doveri comportamentali da parte della persona coinvolta (il cosiddetto "segnalato"), ne notizia tempestivamente l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, specificando che si tratta di una segnalazione di whistleblowing, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali previste dalla vigente normativa. A tal fine, la segnalazione pervenuta e l'eventuale allegata documentazione vengono trasmesse provvedendo ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e, ove presenti, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

Il RPCT provvede a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento. Si precisa che, in conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del decreto legislativo n. 24/2023, per "riscontro" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Nel dettaglio, il RPCT entro tre mesi comunica al segnalante:

- l'archiviazione predisposta o che si intende predisporre;
- l'avvio di un'indagine interna ed, eventualmente, le relative risultanze e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- il rinvio ad una diversa Autorità competente per ulteriori indagini.

Quando l'illecito segnalato attiene a materie non di competenza del Comune di Silea, ma di altre Amministrazioni pubbliche, il RPCT provvede a trasmettere la segnalazione per gli eventuali seguiti di competenza all'Amministrazione competente; qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT provvede alla loro immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria; qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rientrano nella competenza di Istituzioni, organi o organismi dell'Unione Europea, il RPCT provvede a trasmettere a tali soggetti la segnalazione per gli eventuali seguiti di competenza (a titolo meramente esemplificativo si pensi al caso delle violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE).

In tutte le ipotesi sopra descritte, il RPCT dovrà specificare che si tratta di una segnalazione di whistleblowing, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali previste dalla vigente normativa.

13. Le tutele e le misure di sostegno

Il whistleblower beneficia di un sistema di misure di tutela, quali: la tutela della riservatezza, la conformità del trattamento dei dati personali e la tutela da eventuali ritorsioni.

13.1 La tutela della riservatezza

La primaria misura di protezione del whistleblower è la tutela della riservatezza della sua identità. Le Linee Guida ANAC evidenziano come il divieto di rivelare l'identità del whistleblower a persone diverse dal RPCT e dagli altri soggetti autorizzati a dar seguito alle segnalazioni sia da riferirsi non solo al nominativo ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre l'identità del segnalante. Laddove per ragioni istruttorie anche altri soggetti dovranno essere messi al corrente della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, il trattamento di questi elementi deve essere caratterizzato dalla massima cautela, con oscuramento dei dati personali, sia di quelli del segnalante, sia di quelli riferibili ad altri soggetti la cui identità debba rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione). Le Linee Guida ANAC evidenziano, come corollario di quanto espresso dall'art. 12 del decreto legislativo n. 24/2023, a tutela della riservatezza dell'identità del whistleblower:

- la preferenza della gestione informatizzata delle segnalazioni (piattaforma e strumenti di crittografia);
- l'esclusione delle segnalazioni sia dal diritto di accesso documentale, di cui alla legge n. 241/1990, sia dall'accesso civico di cui al decreto legislativo n. 33/2013;
- l'osservanza puntuale dei principi in materia di protezione dei dati personali.

Il decreto legislativo n. 24/2013, all'art. 12, stabilisce:

- al comma 1, che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui questa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possano essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone

diverse ed ulteriori rispetto a quelle già specificamente individuate ai punti 12.2 e 12.3 del presente, come competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati dal RPCT, con funzioni di coadiuvazione e supporto;

- al comma 5, che nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La tutela dell'identità della persona menzionata nella segnalazione viene garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La persona segnalata può essere sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

13.2 Il trattamento dei dati personali

Il Comune di Silea è l'unico titolare del trattamento relativo ai dati personali inerenti le procedure di whistleblowing.

Il trattamento dei dati personali avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e la tutela dei dati viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Nello specifico, i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nonché raccolti al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni interne. Il titolare del trattamento garantisce, inoltre, che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati, assicurando che siano esatti e aggiornati. Essi sono conservati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Il trattamento avviene in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali. Il Comune di Silea implementa le proprie misure tecniche e organizzative affinché siano adeguate ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati personali (cosiddetta *privacy by design*) e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati necessari per ogni specifica finalità (cosiddetta *privacy by default*). Il presente trattamento dei dati ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 35 "*Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati*" del GDPR n. 679/2016.

Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 24/2023, la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione interna, possono esercitare i diritti che normalmente il

GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento), nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. 196/2003, in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

13.3 La tutela delle ritorsioni

L'art. 17 del decreto legislativo n. 24/2023 prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione, definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*. Si tratta, pertanto, di una definizione ampia del concetto di ritorsione, che può consistere in atti, provvedimenti, comportamenti o omissioni che si verificano nel contesto lavorativo, arrecando danni al tutelato. Si precisa che la ritorsione può essere anche soltanto *“tentata o minacciata”*.

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione si applicano alla persona segnalante, al facilitatore, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado o che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate misure ritorsive quelle elencate all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 24/2023, e precisamente: la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione all'accesso ad essa, l'adozione di misure disciplinari, la coercizione, l'intimidazione, la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole.

In forza della tutela assicurata dal decreto legislativo n. 24/2023, i soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC sia le ritorsioni già compiute nei loro confronti sia quelle tentate, anche se il comportamento non è stato posto in essere in modo compiuto. Se, sulla base di elementi oggettivi, l'ANAC desume che il tentativo di ritorsione si è consumato o che la minaccia di ritorsione è stata effettiva, dà avvio al procedimento sanzionatorio. Sarà onere del soggetto che ha posto in essere la ritorsione o l'ha minacciata, dimostrare che i fatti riportati dal segnalante sono estranei alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica precedentemente effettuata.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

L'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

13.4 Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

Le misure di protezione previste dal decreto legislativo n. 24/2023 si applicano alle persone segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 24/2023;
- esiste un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- le segnalazioni non sono costituite da semplici supposizioni, le cosiddette "voci di corridoio", o da notizie di dominio pubblico.

In difetto di tali condizioni:

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

13.5 La perdita delle tutele

Il sistema di tutele previste dal decreto legislativo n. 24/2023 cessa o non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, viene avviato un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalante e denunciante.

14 Le limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una segnalazione pubblica, si devono aggiungere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rilevazione di alcune categorie di informazioni.

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile o amministrativa.

Le categorie di informazioni alle quali ci si riferisce sono le seguenti:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);

- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

15. Rinvii

Per quanto non specificato e disciplinato nella presente procedura, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e nazionale, contenute nella direttiva (UE) n. 2019/1937, nel d.lgs. n. 24/2023 e negli atti di regolazione adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.